



REGOLAMENTO ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e norme sui
controlli della dichiarazione sostitutiva per l'erogazione di
prestazioni sociali agevolate.

Approvato con delibera n. del

NOTE:
•

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento si propone come strumento di sperimentazione per disciplinare l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dall'A.S.P..
2. Il Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 109/1998 e dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000 successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente Regolamento inoltre va ad individuare le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate dai cittadini.
4. Si intende per dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU) la dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs.31/03/1998 n.109, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.).

Articolo 2 - Ambito di applicazione e Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio costituzionale che vede ogni cittadino godere di pari dignità nell'applicazione delle richieste di benefici o prestazioni di servizi non destinati alla generalità dei soggetti e precisamente finalizzato alla fruizione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani;
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite all'azienda.
3. Il presente Regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione I.S.E.E. quale strumento per l'accesso a benefici e prestazioni agevolate erogate, attraverso un'efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche auto dichiarate dagli utenti.
4. I controlli sono altresì finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Articolo 3 – Modalità d'effettuazione dei controlli

1. L'attività di accertamento della veridicità delle DSU e delle dichiarazioni I.S.E.E. sarà effettuata dall'ufficio al quale pervengono, nell'ambito delle richieste per ciascuna agevolazione.
2. I controlli effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e diretti, i controlli indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

3. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati Anagrafici
 - Dati e notizie personali
 - Dati economici, finanziari e patrimoniali.
4. I controlli mirati sono eseguiti in tutti i casi in cui sussistano “ragionevoli dubbi” sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, inerenti stati, fatti e elementi:
- Palesemente inattendibili;
 - Contraddittori rispetto ad altri stati precedentemente dichiarati;
 - Illogici rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente;
 - Presentino un indicatore della situazione economica equivalente pari a zero.

Articolo 4 – Determinazione dell’indicatore della situazione reddituale

1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
- Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o da enti previdenziali;
 - Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Articolo 5 - Definizione dell’indicatore della situazione patrimoniale

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.
- Patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda. Patrimonio mobiliare: l’individuazione del patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e altri cespiti patrimoniali individuali come: Depositi bancari, postali, BOT, Titoli di Stato, denaro affidato a Società d’investimento o di risparmio, e tutte le componenti indicate dall’art. 3 comma 2 del DPCM del 7 maggio 1999 n.221.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente può presentare la DSU all'INPS, al CAAF, all'Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune, al fine di ottenere il calcolo della propria ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica può utilizzare l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.

Articolo 7 - Validità della certificazione

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale
2. Al richiedente è fatto obbligo comunicare eventuali rilevanti variazioni della propria situazione economica o modifiche della composizione del nucleo familiare.
3. La mancata comunicazione comporta la revisione o la revoca dell'agevolazione.

Articolo 8 - Controlli

1. L'ufficio competente attiva il processo di controllo sostanziale sulla veridicità delle DSU presentate e contestualmente trasmette agli interessati con raccomandata a.r. la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990 e s.m.e i.
2. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
3. L'ufficio competente provvede a richiedere all'interessato la documentazione necessaria al controllo al fine di accelerare i tempi del controllo medesimo e in uno spirito di reciproca collaborazione.
4. Nel caso non sussista la collaborazione dei diretti interessati, ovvero la stessa non risulti esaustiva ai fini del controllo, l'ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Effettuerà pertanto controlli ed accertamenti d'ufficio, ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445/20000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, attraverso strumenti telematici, come: Anagrafe Tributaria – SIATEL, per verificare dati anagrafici e reddituali, Sistema Territoriale del Catasto – SISTER, per ottenere visure catastali e dati del catasto fabbricati e Terreni.
5. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il Responsabile del procedimento adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 9 - Modalità applicativa

1. Le soglie ISEE, sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe formandone distinto allegato;
2. Ogni anno saranno stabilite le fasce ISEE distinte per utenti accreditati e non accreditati.

Articolo 10 – Archivio delle DSU/ISEE e dei controlli

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, viene predisposto un database nel quale verranno registrati d'ufficio tutte le DSU e ISEE presentati sui quali sono stati effettuati controlli unitamente agli elementi essenziali di ciascun provvedimento attivato, nonché il relativo esito.
2. Il database sarà condivisibile solo agli uffici preposti alla concessione di prestazioni agevolate.

Articolo 11 – Norme finali di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive e quella regola il procedimento amministrativo.

Articolo 12 - Vigenza del regolamento

Il Presente Regolamento, che ha il carattere della sperimentalità, per il primo anno si applica a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.